

AVVISO PUBBLICO

per il riconoscimento dei Prestatori dei servizi di consulenza aziendale in Agricoltura ai sensi della normativa vigente relativa all'istituzione e implementazione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura. Reg. (UE) 2115/2021 - Decreto Ministeriale 19 febbraio 2025 – DGR n. 42/52 del 7.08.2025

Art. 1 - Premessa

La disciplina relativa al sistema di consulenza aziendale in agricoltura è stata modificata dal Decreto Ministeriale del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 19 febbraio 2025 (di seguito DM). La modifica riguarda anche la definizione di soggetto che eroga i servizi di consulenza e del relativo Registro unico (per entrambi il termine Prestatori dei servizi sostituisce quello di Organismo).

Con D.G.R. n. 42/52 del 07/08/2025, sono state adottate le direttive attuative regionali, in cui è stata confermata l'Agenzia Laore Sardegna quale soggetto preposto al riconoscimento dei Prestatori dei servizi di consulenza aziendale in agricoltura e alla verifica del possesso dei relativi requisiti.

Art. 2 - Oggetto

Il presente avviso disciplina le modalità e le procedure per:

- la presentazione e l'ammissione delle domande per il Riconoscimento dei Prestatori dei servizi di consulenza aziendale in agricoltura e l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale (RUN) dei Prestatori dei servizi di consulenza;
- la presentazione e l'ammissione delle domande di variazione delle sedi operative, delle tematiche, dei consulenti e dei dati di iscrizione nel RUN;
- la verifica dei requisiti di riconoscimento e di variazione dati;
- la verifica del mantenimento dei requisiti di ammissibilità dei soggetti già riconosciuti/iscritti (compresi gli Organismi di consulenza riconosciuti dalla Regione tramite il Sistema di Consulenza aziendale attivato nella programmazione 2014-2022);

secondo quanto disposto dal DM 19 febbraio 2025 e dalle relative disposizioni attuative regionali (Delibera G.R. N. 42/52 del 07.08.2025).

Art. 3 - Principali riferimenti normativi

- **Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2115/2021** (art. 15) il quale prevede l'inclusione, da parte degli Stati membri, nel proprio Piano Strategico della PAC, di un sistema per fornire servizi di consulenza per gli agricoltori e gli altri beneficiari del sostegno della PAC in materia di gestione della terra e dell'azienda ("servizi di consulenza aziendale");
- **Intervento SRH01 del Complemento di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2023-2027**, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 78 del Regolamento (UE) n. 2021/2115 e del corrispondente intervento del Piano Strategico PAC (Politica Agricola Comune), finanzia soggetti pubblici o privati per l'erogazione di servizi di consulenza aziendale, a favore di imprese agricole e forestali operanti in aree rurali, su aspetti tecnici, gestionali, economici, ambientali e sociali e la diffusione delle innovazioni sviluppate tramite progetti di ricerca e sviluppo, tenendo conto delle pratiche agronomiche e zootecniche esistenti, anche per quanto riguarda la diffusione di beni e servizi pubblici;
- **Decreto-Legge 24/06/2014, n. 91** (Art. 1-ter Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura), convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116;
- **Decreto interministeriale del 3 febbraio 2016** (Art. 6 comma 1), che ha istituito, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - ISMEA, il Registro Unico Nazionale (RUN) dei Prestatori dei servizi di consulenza in agricoltura;
- **Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 19 febbraio 2025** che ha modificato il decreto 3 febbraio 2016 al fine di rendere armonico il sistema di consulenza aziendale da esso istituito con il nuovo quadro normativo apportato dal Regolamento (UE) n. 2021/2115 e dal Piano strategico della PAC 2023-2027 (PSP) elaborato dall'Italia;
- **D.G.R. n. 45/52 del 07/08/2025** concernente Regolamento (UE) 2115/2021, art. 15 – Decreto-legge n. 91/2014, art. 1-ter – Legge n. 116/2014 – Decreto Ministeriale 19 febbraio 2025 “Modifica del decreto 3 febbraio 2016, che istituisce il sistema di consulenza aziendale in agricoltura”. Disposizioni attuative.
- **Nota di chiarimenti RAS AOO 06-01-00 Prot. n.564 del 14/01/2026** – concernente chiarimenti sulle disposizioni attuative in materia di sistema di consulenza aziendale in agricoltura approvate con D.G.R. n. 42/52 del 7.8.2025.

Art. 4 – Definizioni di cui alle disposizioni attuative regionali

- a) «consulente»: persona fisica in possesso di qualifiche adeguate ed adeguatamente formata,

- che presta la propria opera, per la fornitura di servizi di consulenza;
- b) «servizi di consulenza»: l'insieme delle prestazioni e dei servizi offerti dagli organismi di consulenza;
 - c) «destinatario del servizio»: imprese agricole, forestali e altre imprese operanti in aree rurali a cui sono rivolti i servizi di consulenza;
 - d) «prestatore di servizi di consulenza»: soggetto pubblico o privato che presta servizi di consulenza per il tramite di uno o più consulenti adeguatamente qualificati e formati e che, ove previsto, contempla, tra le proprie finalità, le attività di consulenza;
 - e) «Registro unico»: registro nazionale dei prestatori di servizi di consulenza, individuati dalle regioni e province autonome.
 - f) «servizi di consulenza»: l'insieme di interventi e di prestazioni tecnico-professionali fornite dai consulenti alle imprese, anche in forma aggregata;
 - g) «tematiche di consulenza»: argomenti oggetto dei servizi di consulenza idonei a perseguire gli obiettivi specifici di cui all'art. 6 e coerenti con l'art. 15, paragrafo 4 del regolamento UE 2115/2021.

Art. 5 - Tematiche di consulenza

Le tematiche di consulenza sono gli argomenti oggetto dei servizi di consulenza, che devono essere:

- a) idonei a perseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6 del [Reg. UE 2115/2021](#)¹;
- b) coerenti con quanto stabilito dall'articolo 15, paragrafo 4, del suddetto Regolamento. A tal fine, in base a quanto stabilito dall'articolo 4 delle Disposizioni attuative regionali, i servizi di consulenza aziendale sono adeguati ai vari tipi di produzione e aziende agricole e contemplano almeno una delle seguenti tematiche:
 - 1) tutti i requisiti, le condizioni e gli impegni in materia di gestione applicabili agli agricoltori e agli altri beneficiari stabiliti nel piano strategico della PAC, compresi i requisiti e le norme nell'ambito della condizionalità e le condizioni per gli interventi, nonché le informazioni sugli strumenti finanziari e sui piani aziendali istituiti a norma del piano strategico della PAC;

¹ Reg. (CE) n. 2115/2021 del 2 dicembre 2021 – recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.

- 2) i requisiti stabiliti dagli Stati membri per attuare la [direttiva 92/43/CEE](#)², la [direttiva 2000/60/CE](#)³, l'articolo 55 del [regolamento \(CE\) n. 1107/2009](#)⁴ del Parlamento europeo e del Consiglio, la [direttiva 2008/50/CE](#)⁵ del Parlamento europeo e del Consiglio, la [direttiva 2009/128/CE](#)⁶, la [direttiva 2009/147/CE](#)⁷, il [regolamento \(UE\) 2016/429](#)⁸ del Parlamento europeo e del Consiglio, il [regolamento \(UE\) 2016/2031](#)⁹ del Parlamento europeo e del Consiglio e la [direttiva \(UE\) 2016/2284](#)¹⁰ del Parlamento europeo e del Consiglio;
- 3) le pratiche aziendali che prevengono lo sviluppo della [resistenza antimicrobica](#)¹¹, come indicato nella comunicazione della Commissione del 29 giugno 2017 intitolata «Piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica»;
- 4) la prevenzione e la gestione del rischio;
- 5) il sostegno all'innovazione, in particolare per la preparazione e l'attuazione di progetti di gruppi operativi del PEI di cui all'articolo 127, paragrafo 3, del [Reg. UE 2115/2021](#);
- 6) le tecnologie digitali nell'agricoltura e nelle zone rurali di cui all'articolo 114, lettera b), del [Reg. UE 2115/2021](#);
- 7) la gestione sostenibile dei nutrienti, compreso, al più tardi a partire dal 2024, l'utilizzo di uno strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti che consiste in qualsiasi applicazione digitale che fornisca almeno:
 - i) un bilancio dei principali nutrienti nel suolo;

² Direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE - Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

³ Direttiva 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE – Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

⁴ Reg. (CE) n. 1107/2009 del 21 ottobre 2009 - relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE.

⁵ Direttiva 21 maggio 2008, n. 2008/50/CE – Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa

⁶ Direttiva 21 ottobre 2009, n. 2009/128/CE – Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

⁷ Direttiva 30 novembre 2009, n. 2009/147/CE – Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici

⁸ Reg. (UE) n. 2016/429 del 9 marzo 2016 - relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)

⁹ Reg. (UE) n. 2016/2031 del 26 ottobre 2016 - relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.

¹⁰ Direttiva (UE) 2016/2284 del 14/12/2016 - concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE.

¹¹ Sito web Commissione Europea dedicato all'[Azione dell'UE sulla resistenza antimicrobica](#).

- ii) i requisiti legali relativi ai nutrienti;
 - iii) dati relativi al suolo, basati sulle informazioni e le analisi disponibili;
 - iv) i dati del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) pertinenti per la gestione dei nutrienti;
- 8) le condizioni di impiego, gli obblighi dei datori di lavoro, la salute e la sicurezza sul lavoro e il sostegno sociale nelle comunità di agricoltori.

Art. 6 - Destinatari dei servizi di consulenza

Per destinatari del servizio di consulenza si intendono le imprese agricole, forestali e altre imprese operanti in aree rurali a cui sono rivolti i servizi di consulenza. I servizi di consulenza sono anche integrabili nei Gruppi Operativi del [PEI AGR](#)¹² ed eventualmente nei progetti di filiera/area, nei progetti integrati (giovani, impresa legati agli investimenti).

Art. 7 - Requisiti di ammissibilità

Possono essere riconosciuti come Prestatori dei servizi di consulenza ai fini dell'iscrizione nel RUN, i soggetti pubblici o privati (compresi i liberi professionisti) che soddisfano i seguenti requisiti:

- 1) contemplano, ove previsto, tra le proprie finalità le attività di consulenza nel settore agricolo, zootecnico o forestale;
- 2) hanno sede legale nel territorio regionale;
- 3) sono titolari di Partita IVA;
- 4) sono iscritti alla CCIAA (opzionale - se obbligati a tale iscrizione);
- 5) garantiscono l'assenza di conflitto d'interesse (diretto o indiretto) e l'imparzialità della consulenza, così come previsto all'art. 8 della DGR 42/52 del 07/08/2025 e riportato all'art.10 del presente avviso;
- 6) dispongono di adeguate risorse, in termini di personale qualificato e regolarmente formato ai sensi dell'art. 7 della DGR 42/52 del 07/08/2025 e riportati all'art. 9 del presente avviso;

L'Agenzia Laore Sardegna provvede, inoltre, al riconoscimento dei Prestatori dei servizi di consulenza aventi sede legale in altra Regione che non abbia ancora dato attuazione a quanto disposto dall'art. 7 del DM 19 febbraio 2025.

¹² [PEI-AGRI](#): Partenariato Europeo per l'Innovazione "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura"

I soggetti pubblici o privati, aventi sede legale nel territorio regionale, ai fini del riconoscimento possono assumere la forma di:

- società tra professionisti (o altra forma associativa, costituita con atto pubblico, consentita per l'esercizio dell'attività professionale);
- impresa (individuale o collettiva);
- libero professionista iscritto all'Albo professionale;

Il rapporto lavorativo/collaborativo tra il Prestatore dei servizi di consulenza e il Consulente dovrà essere verificato attraverso un contratto di prestazione (lavoro dipendente, socio, associato, convenzionato, collaboratore). Per il personale convenzionato o collaboratore il Prestatore sottoscrive un accordo preliminare di collaborazione, da convertire successivamente al riconoscimento in apposita convenzione/contratto.

Tra i Prestatori di consulenza sono ricompresi anche gli Organismi di consulenza riconosciuti dalla regione tramite il Sistema di consulenza aziendale attivato nella programmazione 2014-2022 in conformità al disposto di cui all'art. 15, par. 1, del Reg. (UE) 2021/2115, a condizione che tali soggetti abbiano mantenuto i requisiti previsti dal DM 19 febbraio 2025, a seguito dell'esito positivo dei controlli di mantenimento effettuati d'ufficio da parte del Servizio competente dell'Agenzia Laore, secondo le modalità previste dall'articolo 15 del presente avviso.

Art. 8 - Modalità generali di erogazione della consulenza

I servizi di consulenza si distinguono per essere mirati a contingenti e specifici fabbisogni delle singole imprese che vengono assistite e, pertanto, devono essere prestati attraverso un sistema trasparente che preveda la stipula di un protocollo o contratto tra il Prestatore dei servizi di consulenza e il soggetto beneficiario del servizio.

Nel contratto, o protocollo di consulenza, devono essere indicati:

- 1) gli obiettivi generali e specifici da raggiungere;
- 2) il contenuto del servizio da erogare, ovvero i temi su cui verte la consulenza;
- 3) il numero minimo delle prestazioni da erogare e le modalità per l'attestazione delle attività svolte;
- 4) la modalità di erogazione della consulenza che deve prevedere la redazione:

- a) di schede di ingresso per rilevare la situazione aziendale ex-ante e per la verifica dei fabbisogni dell'azienda/soggetto assistito;
- b) di piani di consulenza (numero di ore, professionalità utilizzate, attività eseguite) per la programmazione delle prestazioni da erogare;
- c) di schede di monitoraggio delle attività svolte e dei risultati conseguiti;
- 5) i risultati attesi;
- 6) ove necessario, le metodologie di supporto ritenute più idonee al conseguimento dei risultati attesi, comprese le principali tipologie di prestazioni da erogare;
- 7) il costo del servizio e le modalità di pagamento;
- 8) le condizioni di tutela del soggetto beneficiario in caso di inadempienze da parte del Prestatore dei servizi di consulenza.

Al termine della consulenza, il Prestatore redige una relazione di analisi della situazione aziendale rilevabile in fase ex-post, da confrontarsi con la situazione aziendale della fase ex-ante, in modo da valutare secondo un metodo oggettivo il grado di realizzazione dei risultati attesi.

Art. 9 - Qualifiche, formazione di base e aggiornamento professionale

Il Soggetto richiedente il riconoscimento deve dimostrare di disporre di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato.

Sono considerati in possesso di qualifiche adeguate ai fini dello svolgimento dell'attività di consulenza gli iscritti agli ordini ed ai collegi professionali nelle rispettive tematiche di consulenza. Fatte salve le materie per le quali la legge prevede una competenza esclusiva riservata alle categorie professionali di cui al comma 1, sono altresì considerati in possesso di qualifiche adeguate ai fini dello svolgimento delle attività di consulenza i seguenti soggetti:

- 1) i consulenti in possesso di titolo di studio adeguato alle tematiche oggetto di consulenza con documentata esperienza lavorativa di almeno 24 mesi, non necessariamente consecutivi, maturata negli ultimi 5 anni solari nelle medesime tematiche;
- 2) i consulenti in possesso di titolo di studio adeguato alle tematiche oggetto di consulenza ed attestato di frequenza con profitto, al termine di una formazione di base che rispetti i criteri minimi di seguito riportati:

2.a) essere svolte da soggetti pubblici, enti riconosciuti o enti di formazione accreditati a livello

nazionale, regionale o unionale;

2.b) avere una durata non inferiore a 24 ore per ciascuna delle tematiche in cui si intende svolgere il servizio di consulenza, che può includere i temi connessi alla metodologia di erogazione del servizio di consulenza;

2.c) prevedere al termine del percorso formativo una verifica finale con il rilascio di un attestato di frequenza con profitto;

Le attività di aggiornamento professionale nelle rispettive tematiche di consulenza sono obbligatorie per tutti i consulenti e dovranno svolgersi con periodicità triennale.

Per gli iscritti agli ordini e collegi professionali viene assunta come valida e sufficiente la formazione prevista dai rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

Le attività di aggiornamento professionale devono rispettare i seguenti criteri minimi:

- a) essere svolte da soggetti pubblici, enti riconosciuti o enti di formazione accreditati a livello nazionale, regionale o unionale;
- b) avere una durata non inferiore a 12 ore per ciascuna delle tematiche in cui si intende svolgere il servizio di consulenza;
- c) prevedere al termine del percorso formativo una verifica finale con il rilascio di un attestato di frequenza.

Per i corsi di formazione di base e di aggiornamento la frequenza è obbligatoria e deve essere pari o superiore al 75% delle ore di corso previste.

L'abilitazione all'esercizio dell'attività di consulente in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari è regolamentata dall'articolo 8 comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dal capitolo A.1 del Piano d'Azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22 gennaio 2014.

Per quanto attiene all'equipollenza dei titoli di studio, si farà riferimento alla "Convenzione di Lisbona" dell'11 aprile 1997 e alla relativa legge di ratifica da parte italiana n. 148 del 2002. Le

dichiarazioni da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, dovranno essere sostituite da documentazione idonea ed equivalente, secondo quanto previsto dalla legislazione dello stato di appartenenza.

Art. 10 – Assenza di conflitto d'interesse e imparzialità della consulenza

Sono incompatibili con l'attività di consulenza le situazioni di conflitto di interesse e di parzialità della prestazione da parte dei Prestatori e/o loro consulenti.

Al fine di garantire l'assenza di conflitti di interesse, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 19 febbraio 2025, i prestatori dei servizi di consulenza non devono avere, direttamente o indirettamente, alcun interesse finanziario, economico o altro interesse personale che possa costituire un impedimento concreto ed effettivo allo svolgimento imparziale ed indipendente dell'attività di consulenza. Pertanto, devono essere separate dall'attività di consulenza le seguenti attività:

- a) la gestione delle fasi di istruttoria, erogazione e controllo di contributi pubblici nel settore agricolo e forestale e di aiuti a favore delle zone rurali;
- b) lo svolgimento di attività di Centro di assistenza agricola autorizzato, di cui al decreto ministeriale del 21 febbraio 2024 n. 83709;
- c) lo svolgimento delle attività di controllo e di certificazione dei regimi di qualità ai sensi delle normative comunitarie, nazionali, regionali, in campo agricolo e forestale, ove finalizzate al riconoscimento di contributi pubblici;
- d) lo svolgimento dei controlli sanitari secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;
- e) lo svolgimento delle attività di produzione e/o commercializzazione di mezzi tecnici e prodotti assicurativi per il settore agricolo e forestale.

Le incompatibilità menzionate devono essere verificate sia nei confronti dei Prestatori dei servizi di consulenza sia nei confronti dei singoli consulenti che ne fanno parte.

Le incompatibilità di cui alle lettere a), c) e d) possono essere verificate, in alternativa, con riferimento ai destinatari dei servizi di consulenza, al fine di accertare l'esistenza di un conflitto d'interessi reale.

Per i soggetti in possesso di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi, si applicano i criteri di incompatibilità indicati al punto [A.1.3 del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari](#), di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con i Ministri

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, del 22 gennaio 2014.

Art. 11 - Obblighi dei Prestatori dei servizi di consulenza

I Prestatori riconosciuti sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi specifici:

- 1) garantire una idonea gestione amministrativa e quindi possedere e/o potersi avvalere di adeguato personale amministrativo (dipendente, socio, associato o in convenzione); in caso di collaboratori esterni il Prestatore dovrà sottoscrivere con tali soggetti:
 - 1.a) apposita convenzione di collaborazione, o in alternativa
 - 1.b) un accordo preliminare di collaborazione da convertire entro 30 giorni dal riconoscimento, a far data dalla pubblicazione della relativa determinazione sul sito dell'Agenzia Laore Sardegna. L'Atto di conversione deve essere comunicato all'Agenzia Laore entro 15 giorni dalla stipula.
- 2) disporre (o impegnarsi a disporre e a comunicare all'Agenzia Laore, entro 30 giorni dal riconoscimento, a far data dalla pubblicazione della relativa determinazione sul sito dell'Agenzia Laore Sardegna) di idonea dotazione tecnica ed informatica (hardware, software, connessione ad internet, ecc.) per l'elaborazione e la gestione dei dati relativi alle aziende/soggetti che vengono assistiti, al fine di garantire una efficiente gestione del servizio;
- 3) disporre (o impegnarsi a disporre e a comunicare all'Agenzia Laore, entro 30 giorni dal riconoscimento, a far data dalla pubblicazione della relativa determinazione sul sito dell'Agenzia Laore Sardegna) di almeno una sede operativa nel territorio regionale, in locazione o proprietà o comodato d'uso o altra forma contrattuale idonea, in regola con le relative norme cogenti (norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ecc.), aperta al pubblico per un minimo di 5 giorni a settimana e per almeno 2 ore al giorno;
- 4) utilizzare esclusivamente il personale indicato nella domanda di riconoscimento;
- 5) trasmettere, in presenza di personale non dipendente, la copia del contratto sottoscritto dalle parti in cui dovranno essere specificati, oltre ai dati anagrafici dei soggetti convenzionati, tutti gli elementi che regolano il rapporto di lavoro/consulenza;
- 6) trasmettere, in assenza di un proprio laboratorio, copia della convenzione stipulata con la struttura alla quale il Prestatore si affida per l'espletamento delle eventuali analisi del terreno e/o dei campioni animali e vegetali;

- 7) detenere una banca dati aggiornata (su supporti informatici e cartacei, con report a cadenza almeno trimestrale dei dati disponibili) dei destinatari dei servizi di consulenza e dei contenuti delle attività di consulenza erogata;
- 8) garantire agli addetti alla vigilanza e al controllo incaricati dall'Agenzia Laore Sardegna la possibilità di espletare, anche presso le proprie sedi, tutti i controlli necessari sia in fase di riconoscimento sia in fase di controlli sul mantenimento dei requisiti;
- 9) trattare i dati personali raccolti nell'esercizio dell'attività di consulenza ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (RGPD).

Art. 12 - Presentazione delle domande di riconoscimento e documentazione richiesta

La domanda di riconoscimento, corredata dei relativi allegati, deve essere trasmessa esclusivamente a mezzo PEC, al seguente indirizzo: protocollo.agenzia.laore@pec.it, a far data dal giorno successivo la pubblicazione del presente Avviso sul sito ufficiale della Regione Sardegna e dell'Agenzia Laore Sardegna.

La domanda e gli allegati devono essere sottoscritti con firma digitale e dovranno essere redatti utilizzando esclusivamente i moduli allegati al presente avviso e sotto riportati.

La domanda e gli allegati (relativi a dichiarazioni inerenti al Soggetto che chiede il Riconoscimento come Prestatore dei servizi di consulenza) possono essere sottoscritte anche da un procuratore del legale rappresentante, in tal caso è necessario allegare la relativa procura.

La PEC deve riportare in oggetto la dicitura: "AVVISO PUBBLICO PER IL RICONOSCIMENTO DEI PRESTATORI DEI SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA" e contenere i seguenti allegati:

- Allegato A - Domanda di riconoscimento, corredata dalle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e relativi impegni sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante;
- Copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente del soggetto richiedente (società/associazione/persona giuridica) e dell'atto di nomina del rappresentante legale;
- Allegato/i B1 - dichiarazione di ciascun soggetto che sarà impegnato nell'attività di consulenza iscritto a Ordine/Albo debitamente sottoscritta digitalmente e accompagnata da relativo curriculum vitae europeo anch'esso sottoscritto digitalmente. Eventuali copie di

- documentazione idonea ed equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza, richiesta nell'Avviso, per quanto attiene l'equipollenza dei titoli di studio;
- Allegato/i B2 - dichiarazione di ciascun soggetto che sarà impegnato nell'attività di consulenza non iscritto a Ordine/Albo debitamente sottoscritta digitalmente e accompagnata da relativo curriculum vitae europeo anch'esso sottoscritto digitalmente. Eventuali copie di documentazione idonea ed equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza, richiesta nell'Avviso, per quanto attiene l'equipollenza dei titoli di studio;
 - Allegato B3 – Dichiarazione dell'elenco personale qualificato utilizzato per l'erogazione dei servizi di consulenza, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante;
 - Allegato/i C - SEDI – Dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (compilare un Allegato C per ogni sede operativa che si intende utilizzare);
 - Accordo/i preliminare/i di collaborazione e/o apposita/e convenzione/i/contratto/i con il personale tecnico (nei casi previsti), sottoscritto/i digitalmente da entrambe le parti;
 - Convenzione stipulata con la struttura alla quale il Prestatore si affida per l'espletamento delle eventuali analisi del terreno e/o dei campioni animali e vegetali (nei casi previsti), sottoscritto digitalmente da entrambe le parti;
 - Convenzione o accordo preliminare di collaborazione finalizzata ad una idonea gestione amministrativa (nei casi previsti), sottoscritto digitalmente da entrambe le parti;
 - Documentazione relativa al possesso dei requisiti previsti dalle relative norme cogenti riferita alle sedi/strutture dedicate alla prestazione dei servizi di consulenza.

Tutte le eventuali comunicazioni di integrazione e/o chiarimenti, inerenti alla domanda di riconoscimento (o variazione) già trasmessa all'Agenzia Laore, devono essere trasmesse esclusivamente a mezzo PEC, al seguente indirizzo: protocollo.agenzia.laore@pec.it.

Art. 13 - Istruttoria delle domande di riconoscimento

L'istruttoria delle domande pervenute, avviata secondo l'ordine cronologico di presentazione, viene effettuata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento, salvo eventuale sospensione dei termini del procedimento amministrativo.

Il Direttore del Servizio competente, al termine della suddetta istruttoria, con apposito provvedimento:

- a) approva le richieste di riconoscimento dei prestatori di servizi di consulenza;
- b) rigetta le domande di riconoscimento non ammissibili, con l'indicazione delle motivazioni.

Il procedimento di riconoscimento si articola nelle seguenti fasi:

- 1) Verifica della ricevibilità della domanda;
- 2) Verifica dell'ammissibilità e valutazione;
- 3) riconoscimento o rigetto dell'istanza.

Le fasi 1) e 2) saranno svolte da una "Commissione di valutazione" nominata con atto del Dirigente del Servizio competente.

Fase 1) verifica della ricevibilità

La ricevibilità della domanda sarà eseguita entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'istanza e sarà volta a verificare:

- la corretta modalità di invio dell'istanza;
- la presenza e la validità della documentazione richiesta. Nel caso in cui uno o più dei citati documenti prodotti risultino incompleti sia sotto il profilo della forma che del contenuto, verrà richiesto di fornire, nel termine di 10 giorni, chiarimenti e/o integrazioni. Il mancato invio di quanto richiesto nel suddetto termine, o qualora i chiarimenti e/o le integrazioni eventualmente fornite non risultino idonei alla regolarizzazione della documentazione prodotta, l'istanza di riconoscimento sarà considerata irricevibile.

In caso di irricevibilità, la Commissione di valutazione trasmetterà apposito verbale al Dirigente del Servizio competente dell'Agenzia Laore per gli atti conseguenti.

Fase 2) verifica dell'ammissibilità e valutazione

L'ammissibilità e valutazione delle domande ricevibili attiene la verifica del possesso dei requisiti previsti all'art. 7 rubricato "Requisiti di Ammissibilità" del presente Avviso e delle dichiarazioni rese nella documentazione trasmessa.

La Commissione di valutazione, qualora lo ritenga necessario e/o opportuno ai fini della corretta conclusione dell'istruttoria, ha facoltà:

- a) di richiedere integrazioni, chiarimenti e/o precisazioni al soggetto richiedente, che dovranno essere trasmesse entro i termini indicati nella richiesta. Il mancato invio entro il suddetto

termine comporterà la chiusura dell'istruttoria sulla base della documentazione agli atti;

b) di effettuare controlli in loco presso le sedi del soggetto richiedente.

La Commissione di valutazione riassumerà le proprie valutazioni in appositi verbali, che trasmetterà al Dirigente del Servizio competente dell'Agenzia Laore.

Verificata la mancanza dei requisiti, prima dell'adozione del provvedimento di rigetto, il Dirigente del Servizio competente, comunica al soggetto richiedente i motivi che impediscono l'accoglimento della domanda, concedendo un termine di 10 giorni per presentare osservazioni e/o documentazione integrativa, pena l'archiviazione dell'istanza con esito negativo.

A seguito della valutazione dell'istanza la Commissione trasmette al Dirigente del Servizio competente gli esiti istruttori necessari per l'adozione del provvedimento finale di riconoscimento o di rigetto dell'istanza.

Fase 3) riconoscimento o rigetto dell'istanza

Il Dirigente del Servizio competente dell'Agenzia Laore Sardegna, entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza e fatte salve le eventuali interruzioni di termini previste, preso atto degli esiti istruttori, adotta con propria determinazione il provvedimento finale di riconoscimento o di rigetto dell'istanza.

Tale determinazione deve essere comunicata al soggetto richiedente e pubblicata nei siti:

- dell'Agenzia Laore Sardegna (www.agenziaaore.it sezione Atti, bandi e avvisi)
- della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it).

Il Servizio competente, dopo aver provveduto al riconoscimento dei Prestatori dei servizi di consulenza, provvede entro il termine di 90 giorni dalla identificazione ad aggiornare in via informatica il Registro Unico Nazionale.

Gli estremi identificativi dei Prestatori dei servizi di consulenza riconosciuti, iscritti nel Registro Unico Nazionale, saranno pubblicati, con i relativi dati, nel sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (www.politicheagricole.it).

Art. 14 - Variazione elementi dichiarati nella domanda di riconoscimento: presentazione istanza

I soggetti riconosciuti devono comunicare qualunque variazione degli elementi dichiarati nella domanda di riconoscimento entro 30 giorni dall'avvenuta variazione. Nel caso in cui le modifiche

riguardino i requisiti di ammissibilità si procederà ad una nuova istruttoria e, in caso negativo, si avvierà la procedura di revoca del riconoscimento. La mancata comunicazione delle variazioni di cui sopra entro il termine stabilito, nel caso in cui le stesse incidano sul mantenimento dei requisiti di ammissibilità, determina l'avvio della procedura di revoca del riconoscimento.

La Domanda di riconoscimento di nuovi consulenti e/o nuove tematiche e/o sedi, (Allegato A1) da parte del Prestatore riconosciuto, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante, dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo PEC, al seguente indirizzo: protocollo.agenzia.laore@pec.it, unitamente ai seguenti allegati:

- Allegato B1 - dichiarazione di ciascun soggetto che sarà impegnato nell'attività di consulenza iscritto a Ordine/Albo debitamente sottoscritta con firma digitale e accompagnata da relativo curriculum vitae europeo anch'esso sottoscritto con firma digitale. Eventuali copie di documentazione idonea ed equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza, richiesta nell'Avviso, per quanto attiene l'equipollenza dei titoli di studio;
- Allegato B2 - dichiarazione di ciascun soggetto che sarà impegnato nell'attività di consulenza non iscritto a Ordine/Albo debitamente sottoscritta con firma digitale e accompagnata da relativo curriculum vitae europeo anch'esso sottoscritto con firma digitale. Eventuali copie di documentazione idonea ed equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza, richiesta nell'Avviso, per quanto attiene l'equipollenza dei titoli di studio;
- Allegato B3 – Dichiarazione dell'elenco personale qualificato utilizzato per l'erogazione dei servizi di consulenza, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante;
- Allegato/i C - SEDI – Dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (compilare un Allegato C per ogni sede operativa che si intende utilizzare);
- Accordo/i preliminare/i di collaborazione e/o apposita/e convenzione/i/contratto/i con il personale tecnico (nei casi previsti), sottoscritto/i con firma digitale dalle parti;
- Convenzione stipulata con la struttura alla quale il Prestatore si affida per l'espletamento delle eventuali analisi del terreno e/o dei campioni animali e vegetali (nei casi previsti), sottoscritta con firma digitale dalle parti;
- Convenzione o accordo preliminare di collaborazione finalizzata ad una idonea gestione amministrativa (nei casi previsti), sottoscritta/o con firma digitale dalle parti;

- Documentazione relativa al possesso dei requisiti previsti dalle relative norme cogenti riferita alle sedi/strutture dedicate alla prestazione dei servizi di consulenza.

Il procedimento di riconoscimento di nuovi consulenti e/o tematiche e/o sedi seguirà lo stesso iter previsto all'art. 13 del presente Avviso.

Art. 15 - Mantenimento dei requisiti di riconoscimento

La condizione di Prestatore di consulenza riconosciuto è vincolata al mantenimento dei requisiti che hanno portato al riconoscimento.

L'Agenzia Laore Sardegna effettua annualmente e d'ufficio i controlli sui prestatori riconosciuti, previa comunicazione di avvio del procedimento di controllo.

Il controllo viene svolto dall'ufficio competente dell'Agenzia LAORE, tenendo conto del principio di rotazione e dei seguenti scaglioni e percentuali di Prestatori riconosciuti da sottoporre a verifica:

- fino a 10 iscritti: 100%
- da 10 a 20 iscritti: 50%
- da 20 a 30 iscritti: 30%
- oltre 30 iscritti: 20%

Il controllo del mantenimento dei requisiti è svolto al fine di verificare:

- a) la permanenza dei requisiti minimi di ammissibilità accertati in fase di riconoscimento;
- b) le eventuali sopravvenute condizioni di incompatibilità.

I controlli consistono in:

- 1) verifiche amministrative effettuate sulla documentazione fornita dai Prestatori sottoposti a controllo e sulle dichiarazioni rese dagli stessi e dai rispettivi consulenti riconosciuti;
- 2) sopralluoghi effettuati presso le Sedi riconosciute, tesi a verificare la reale corrispondenza dei requisiti previsti (sede, attrezzature tecniche e informatiche, personale), con quanto dichiarato in fase di riconoscimento e nelle successive comunicazioni di variazione. Durante i controlli in loco il legale rappresentante del Prestatore dei servizi di consulenza riconosciuto, o un suo delegato, è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo e deve consentire l'accesso alle sedi interessate. Inoltre, è tenuto a fornire tutte le informazioni e i documenti richiesti, anche in originale, e a fornirne copia, qualora richiesto, pena l'avvio della procedura di revoca del riconoscimento;

3) controlli di incompatibilità, ovvero nella verifica dell'assenza di conflitto di interessi sia del Prestatore dei servizi di consulenza, sia dei relativi consulenti, nello svolgimento della loro attività, secondo quanto stabilito dall'art. 3 del DM 19 febbraio 2025 e dalla Delib.G.R. n. 42/52 del 7.8.2025. Tale controllo riguarda in particolare:

- 3.a) l'accertamento del possesso dei requisiti e dei titoli necessari allo svolgimento delle attività ritenute incompatibili dalla normativa sopra richiamata;
- 3.b) la verifica dei servizi di consulenza effettivamente erogati, accertati attraverso la relativa documentazione acquisita agli atti dall'Agenzia o in alternativa con riferimento ai destinatari dei servizi di consulenza erogati.

Al termine del sopralluogo il tecnico Laore incaricato redige apposito verbale di controllo, che deve essere controfirmato per accettazione dal legale rappresentante del Prestatore dei servizi di consulenza.

Art. 16 - Revoca dal riconoscimento

La perdita dei requisiti di riconoscimento e la violazione degli impegni e degli obblighi imposti dalla normativa vigente determina la revoca del riconoscimento dell'idoneità all'erogazione del servizio di consulenza. Si riportano alcuni casi esplicitati nell'articolo 13 delle disposizioni attuative regionali:

- quando in fase di controllo si riscontrassero delle variazioni o irregolarità tali da causare la perdita dei requisiti minimi previsti per il riconoscimento;
- in caso di mancata comunicazione di variazioni intervenute su proprie caratteristiche aventi effetti sui requisiti di riconoscimento;
- in caso di mancata comunicazione delle variazioni che incidono sui requisiti di idoneità, entro il termine stabilito;
- in caso di accertati elementi di incompatibilità;
- in caso di carenze gravi riscontrate relativamente al rispetto delle norme e delle disposizioni per l'espletamento, la gestione e l'erogazione del servizio di consulenza;
- in caso di mancato rispetto degli impegni assunti nei confronti dei destinatari del servizio di consulenza;
- in caso di false e mendaci dichiarazioni rese deliberatamente all'Amministrazione.

Nei casi in cui, a giudizio di LAORE Sardegna, vengano ravvisati gli estremi per procedere alla

revoca del riconoscimento, l'Agenzia ne dà comunicazione al soggetto interessato, specificandone i motivi. Il Prestatore può produrre memorie scritte e documenti, entro il termine indicato nella comunicazione inviata da LAORE Sardegna. Decorso inutilmente tale termine si procederà alla revoca del provvedimento di riconoscimento e alla conseguente cancellazione dal Registro Unico Nazionale.

Il provvedimento di revoca deve essere notificato al soggetto interessato.

Art. 17 - Informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 recante disposizioni a tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali relativi alle procedure di cui al presente avviso saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l'Agenzia Laore Sardegna.

Titolare del trattamento (art. 4 Regolamento (UE) 2016/679)

Il Titolare del trattamento è l'Agenzia Laore Sardegna (C.F. 03122560927; PEC: protocollo.agenzia.laore@pec.it) nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Maria Ibba, domiciliata per la carica in via Caprera, n. 8, 09123 – Cagliari.

Delegato dal Titolare del trattamento è il Dott. Marcello Giovanni Onorato, Direttore del Servizio Programmazione e valorizzazione dei marchi, il cui indirizzo di contatto è: E-mail. marcelloonorato@agenziaaore.it

Responsabile della protezione dei dati (RPD) (art. 37 Regolamento (UE) 2016/679)

Il Responsabile della Protezione dei dati è il Dott. Fabrizio Gianneschi (RPD o DPO), designato così come risulta dalla Determinazione n. 1630 del 20.11.2024 del Direttore Generale dell'Agenzia Laore, i cui indirizzi di contatto sono: Pec: rpd.agenzia.laore@pec.it; E-mail: rpd@agenziaaore.it;

Finalità del trattamento

I dati personali forniti in base al presente avviso, sono necessari per le finalità istituzionali dell'Agenzia Laore Sardegna in particolare per la procedura di riconoscimento dei Prestatori dei servizi di consulenza aziendale in agricultura e di iscrizione nel "Registro Unico Nazionale (RUN) ed eventuali aggiornamenti e per i relativi controlli sul mantenimento dei requisiti secondo quanto disposto dalle disposizioni attuative regionali (Delibera G.R. N. 42/52 del 07.08.2025), in attuazione di quanto previsto nel Decreto Ministeriale 19 febbraio 2025 "Modifica del decreto 3 febbraio 2016

che istituisce il sistema di consulenza aziendale in agricoltura”.

Modalità di trattamento e conservazione

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati.

L'Agenzia Laore non adotta alcun processo decisionale automatizzato, di cui all'articolo 22 del Regolamento UE n. 679/2016.

Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati e conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

Ambito di comunicazione e diffusione

I dati raccolti non sono destinati a terzi o oggetto di comunicazione o diffusione, salvo che disposizioni di legge o di regolamento dispongano diversamente.

Trasferimento dei dati personali

I dati raccolti non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

Diritti dell'interessato

L'interessato potrà esercitare in ogni momento, ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, il diritto di:

- a) *chiedere la conferma dell'esistenza o meno di suoi dati personali;*
- b) *ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;*
- c) *ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;*
- d) *ottenere la limitazione del trattamento;*
- e) *opporsi al trattamento;*
- f) *proporre reclamo all'Autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma.*

I diritti dell'interessato possono essere esercitati con richiesta scritta inviata al Delegato dal Titolare del trattamento, nella persona del Dott. Marcello Giovanni Onorato, quale Direttore del Servizio Programmazione e valorizzazione dei marchi.

Il contatto del Delegato è il seguente: marcelloonorato@agenziaaore.it.

Art. 18 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del procedimento di cui al presente avviso è il Dott. Marcello Giovanni Onorato – Direttore ad interim del Servizio Programmazione e valorizzazione dei marchi.

Il presente avviso ed i relativi allegati saranno pubblicati nel sito www.agenziaaore.it:

- sezione atti, bandi e avvisi.

Art. 19 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dai paragrafi precedenti, si fa rinvio alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Modifiche e/o integrazioni al presente Avviso saranno impartite a seguito di eventuali modifiche e/o integrazioni alle “Disposizioni attuative regionali del Sistema di Consulenza Aziendale in Agricoltura” disposte dall'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale.

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta ai seguenti Referenti dell'Agenzia Laore Sardegna:

Dott.ssa M. Francesca Viridis – Servizio Programmazione e valorizzazione dei marchi – i cui contatti sono: francescavirdis@agenziaaore.it - 3482363046 – 07060262311.

Dott.ssa Claudia Motzo – Servizio Programmazione e valorizzazione dei marchi – i cui contatti sono: claudiamotzo@agenziaaore.it – 07060262555.

Per. Agr. Raffael Mandis – Servizio Programmazione e valorizzazione dei marchi – i cui contatti sono: RaffaelMandis@agenziaaore.it – 07060262315.

Il Direttore ad interim del Servizio

Marcello Giovanni Onorato